

Il Tribunale Penale di Arezzo (Cz. \_\_\_\_\_)  
composto dai magistrati:

Liberati	Cav.	Ubaldo	Presidente
Bucciolotti	DR.	Mario	Giudice
Masgini	"	Domenico	

N. 534 Reg. Sent.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in data 11-10-46

SENTENZA

nella causa penale (1) a citazione diretta contro  
BELMINI Duilio di Gesto e il Sarnignani Luisa n.li 26/4/  
1903 a Monteverchi e con. a divizione della Chiama-libero-contumace  
IMPURO S.D.  
contro

1) del reato di cui all'art. 8 capv. del R.D. 22/4/45 n° 245  
per essersi, nell'esercizio di un frantoio di olio, pro-  
curato Kg. 191 di olio, merce falsificata, violando le norme  
per il razionamento.

2) del reato di cui all'art. 22, III° comma, del R.D. 22/4/45 n°  
245 in relazione alle vigenti norme sulla disciplina dei  
frantoi di olive, per avere immesso nel frantoio di olive  
da lui gestito Q.li 33,32 di olive non approvadere alle  
prescritte registrazioni.

Lo scito all'ederno orale e pubblico dibattimento svol-  
tosì in conformità di legge.

depositata in Cancelleria

il 14 NOV 1946

Il Cancelliere

*[Signature]*

La \_\_\_\_\_

fatto avviso di che all'ar-  
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Con verbale del 22.XII.1945 la Guardia di Finanza  
di Arezzo rendeva noto di aver effettuato una  
visita nel frantoio della Fraternita dei  
Lorici di Arezzo gestito dal fattore Romini  
Duilio e di aver rilevato che in una stanza  
sottostante al frantoio erano ammontate  
delle olive per un peso complessivo di Kg. 33,32  
divise in 18 partite con etichette insieme con  
cartellino con il nome del proprietario

(1) a procedimento formale e  
per citazione diretta.

senza però che tali quantità di multigrano "torreoli"  
sul regolamento registro di corso e scarico, rinolte  
continuando nella verifica, rinvenivano nel frantoi  
sul recipiente contenente 191 kg di olio rincolte  
esorbitare la quantità di olio che doveva troversi  
nel frantoi in corrispondenza di quella segnata nei  
registri di frangitura. Per tali motivi il fattore  
Bernini Emilio veniva denunciato fu rispondere dei  
restati di un art. 8 e 23 del R.D.L. 22. N. 1945 n. 245  
Nella sommaria istruttoria il Bernini si riferisce  
ad un suo esposto presentato all'Autorità impugnato  
in cui giustificava l'omessa trascrizione delle 18 parti  
di olive col dire che, essendo decorato attente del frantoi  
per usarsi ad una fiera, aveva tenuto l'incarico di  
movitore le parti <sup>di olive</sup> che entravano nel mulino segnate  
sui cartellini all'incirca capo frantoi sono Guadagni  
riservandosi di registrare nell'opposto libro di corso  
e scarico al suo ritorno, e giustificando inoltre la  
presenza del quantitativo di olio trovato in fusi nel  
frantoi col dire che non si trattava di olio, ma bensì  
di fondi da filtrare e che erano accumulati  
temporaneamente rotta la centrifuga. All'adempimento  
invece il Bernini non è comparso, il difensore ha chiesto  
il rinvio adducendo una malattia del Bernini recata  
da un medico, contemporaneamente al parere del P.P.  
Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendola procedibile in  
carta pecunia. Introdotto il verbale ha confermato

quanto decorale nel rapporto ammettendo però di  
non essere in grado di determinare se l'acqua il  
recipiente con il gravitabile in più contenute avrebbe  
affare dei fondi da centri fuggire. Ho precisato che  
ha ritenuto trattarsi di olio, dato che, essendo stato  
già franto solo per la portata di olive, non poteva  
trovarsi nel frantoio una tale quantità di fondi;  
L'ho quindi letta delle disposizioni dell'impugnato.  
L'ho deve osservare in diritto che trattandosi di un caso  
di una particolare rilevanza il collegio ha ritenuto  
di accendere all'assunzione con formula dubbia che in  
quanto, la disposizione sul verbale, il quale di  
chiede che non si accerti con precisione del contenuto  
nel recipiente, non può comportare una soluzione di  
continenza del Beronini. Infatti bisogna tener presente  
che 191 kg. di fondi non sono poi una quantità  
occorrenza ai risultati, fa un frantoio che ha lavorato  
se pure per tre giorni soltanto, tenuto pure  
presente che trattasi di un istituzione di beneficenza  
e principalmente che, il raccolto dell'84, dell'anno  
45-46 fu dolentemente scosso da comparsa di diffusi  
come se ne sarebbe potuta ottenere una quantità  
di 191 kg., ed è altrettanto presente della legge, dei  
coloni dell'ente di beneficenza e alla quota recante  
sui libri dell'istituzione stessa. Da tenere presente  
sivolta la distribuzione del commissario Prefettizio  
della Prefettura che fuorviò presentò l'esistenza di  
un quanto nella centrifuga anteriori che trattandosi  
effettivamente di fondi. In base a tutto questo

considerazioni non sono affatto sufficienti elementi  
dubbiare il Bernini responsabile del reato di cui si tratta  
Dott. R. G. 22. VI. 1945 n. 355 preferendo invece il collegio  
nei suoi confronti l'istituzione con la formula oratoria  
per quanto attiene al reato di cui al capo b) della  
rubrica trattata di reato compreso nell'ammistia  
di cui all' D.P. 22. VI. 1945, n. 4 non ritenendo esclu-  
sioni soggettive nell'imputato

P. G. M.

il Tribunale

V. e Art 479 C.P.P.

Assolve Bernini Dicitò della imputazione di cui  
al capo a) della rubrica per insufficienza di  
prove.

V. e Art 1 all' D.P. 22. VI. 1945 n. 4 dubbiare non  
doverci procedere nei confronti del Bernini  
per il reato di cui al capo b) della rubrica per  
essere il medesimo estinto per effetto di  
ammistia

Cremona - 10 - 1945

Liberti  
B. B. B.  
Prosperini

Prosperini